



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori, Vigilanza e Normativa Tecnica  
Divisione IV "Promozione della Concorrenza"

## Risoluzione n. 236038 del 15 novembre 2012

Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. - Art. 71, comma 6, lettera b) –  
Requisiti professionali di accesso all'attività di vendita al dettaglio di prodotti del  
settore merceologico alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande –  
Titolare di attività artigianale di produzione di pizze da asporto

Si fa riferimento alla mail con la quale codesta società chiede chiarimenti in merito  
all'acquisizione del requisito professionale per l'avvio di attività commerciali al dettaglio di  
generi alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 71,  
comma 6, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. ad opera del decreto  
legislativo 6 agosto 2012, n. 147.

In particolare fa presente che il soggetto richiedente la qualificazione è titolare di un'attività  
artigianale di produzione di pizze da asporto dal 2001 e che lo stesso risulta regolarmente  
iscritto nella gestione autonoma artigiani.

Al riguardo si precisa quanto segue.

Il comma 6, dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010, integrato e corretto dal  
decreto legislativo n. 147 del 2012, dispone che: *"L'esercizio, in qualsiasi forma e  
limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al  
settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è  
consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:*

- a) (...)
- b) *avere, per almeno due anni, anche non consecutivi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande ..."*
- c) (...)



Nella precedente formulazione della lettera b), dell'articolo 71 del citato decreto legislativo n. 59, non era presente tale riferimento all'esercizio in proprio.

Nonostante ciò, la scrivente Direzione ha comunque avuto modo di esprimersi più volte al riguardo, sostenendo la validità di quelle attività esercitate in proprio, caratterizzate dalla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione o somministrazione di prodotti alimentari (agricoli, zootecnici o ittici), ai fini dell'acquisizione del requisito professionale in discorso.

Ne consegue che anche l'attività svolta per almeno due anni, anche non consecutivi, nell'ultimo quinquennio, in qualità di titolare di impresa artigiana operante nel settore alimentare con vendita al pubblico, può costituire requisito valido, sempreché i soggetti richiedenti l'abilitazione professionale abbiano svolto effettivamente attività di produzione e manipolazione degli alimenti.

IL DIRETTORE GENERALE  
*Gianfrancesco Vecchio*

BB/IV-Q-RA pc